

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani

Nota esplicativa sull'art. 7 “Contendibilità dei servizi”, di cui alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regioni/Provincia Autonoma di Trento

Nell'ambito del PON YEI le Regioni/Provincia Autonoma di Trento sono individuate quali Organismi Intermedi ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto ad esse sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento, in forza di una Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito “Convenzione”).

Nella presente nota si intende fornire una esplicazione del principio di “contendibilità” espresso nell'art. 7 della Convenzione, che si riporta integralmente di seguito:

Art. 7 - Contendibilità dei servizi

- 1. La Regione si impegna a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio.*
- 2. Le spese sostenute per i giovani non residenti nel proprio territorio saranno rimborsate alla Regione erogante per il tramite del MLPS che gestirà tutte le operazioni di compensazione. La procedura di compensazione è descritta nel Sistema di gestione e Controllo del MLPS.*
- 3. Al fine di agevolare l'attuazione della procedura di compensazione, il Ministero si riserva la possibilità di trattenere una quota pari a xxxx a partire dalla disponibilità del Piano di attuazione regionale di cui al comma 1 dell'art. 4, in base ai dati di monitoraggio relativi all'avanzamento della spesa.*

Nell'ambito del PON YEI, la ripartizione dei fondi tra le Regioni è basata sul numero di NEET residenti sul proprio territorio regionale: pertanto la Regione provvede a finanziare le azioni poste nei confronti dei propri residenti anche se fruite in altre Regioni italiane.

In tal caso, la Regione di residenza provvede al rimborso dei costi sostenuti dalla Regione erogante, secondo le tariffe della Regione erogante e le misure per le quali tale Regione ha previsto un'apposita allocazione di risorse.

Tale situazione può determinare la necessità di riprogrammare le risorse previste per misura, ferma restando la dotazione complessiva in capo alla Regione, alla luce delle spese sostenute a favore dei soggetti residenti nella propria Regione da parte di un'altra Amministrazione regionale. La necessità di riprogrammare le risorse tra le misure, che potrà avvenire a questo scopo a partire dal 31 dicembre 2014 e non oltre il 30 settembre 2015, verrà valutata periodicamente sulla base delle informazioni fornite dal Ministero, che gestirà tutte le operazioni di compensazione.

Le procedure di controllo, rendicontazione e monitoraggio sono a carico della Regione erogante, anche rispetto alle misure dirette a giovani residenti in altre Regioni. Ciononostante, la verifica dell'andamento della spesa terrà conto del numero dei residenti cui sono state erogate le misure.

Nel processo di compensazione, il Ministero procede a verificare, tramite i dati di monitoraggio, le esigenze di compensazione tra le Regioni, valutando i rapporti di dare e avere generati dalle erogazioni a livello nazionale. Successivamente, procede a comunicare gli esiti di tale verifica alle

Regioni per permettere l'eventuale riprogrammazione delle risorse e a ordinare al MEF – IGRUE le opportune variazioni di disponibilità di ciascuna Regione.

Sulla base della frequenza del ricorso alla contendibilità, al fine di limitare problematiche inerenti la disponibilità di cassa da parte delle Regioni eroganti, il Ministero può valutare la necessità di trattenere una quota della disponibilità di ciascuna Regione per assicurare l'opportuna copertura finanziaria dei servizi erogati.